

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

via San Dalmazzo n. 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti
LORO SEDI

Circolare n. 1 del 31 gennaio 2022

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2022.....	2
-----------------------------------------	---

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2022

Con la legge n. 234 del 30.12.2021 è stata approvata la legge di bilancio 2022 della Repubblica Italiana, in vigore dal 1° gennaio 2022.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, commi 2-4	<p>Modifica al sistema di tassazione Irpef</p> <p><u>Nuove aliquote</u></p> <p>Vengono riorganizzate le aliquote Irpef che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, Tuir, diventano:</p> <p>a) fino a 15.000 euro, 23%;</p> <p>b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;</p> <p>c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;</p> <p>d) oltre 50.000 euro, 43%.</p> <p><u>Nuove detrazioni redditi da lavoro dipendente</u></p> <p>Modificando l'articolo 13, comma 1, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, che diventano:</p> <p>1) 1.880 euro in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro, elevato, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro;</p> <p>2) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p>3) fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.</p> <p>Inoltre, il nuovo comma 1.1. prevede che la detrazione spettante è aumentata di 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.</p> <p><u>Modifiche al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente</u></p> <p>Intervenendo sul D.L. 3/2020, vengono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- viene ridotto a 15.000 euro (prima era 28.000 euro) il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il <i>bonus</i>;</p>

- il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni previste:

- a. per carichi di famiglia;
- b. per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- c. per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
- d. per erogazioni liberali;
- e. per spese sanitarie nei limiti previsti dall'articolo 15, Tuir;
- f. per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021

sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda;

- viene abrogato l'articolo 2 che prevedeva ulteriori detrazioni fiscali.

Nuove detrazioni redditi da pensione

Modificando l'articolo 13, comma 3, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da pensione, che diventano:

- 1) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 2) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 3) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Inoltre, il nuovo comma 3-bis, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

Nuove detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

Modificando l'articolo 13, comma 5, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi, che diventano:

- 1) 1.265 euro se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
- 2) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro,

	<p>se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p>3) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.</p> <p>Inoltre, il nuovo comma 5-ter, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.</p> <p><u>Per altri redditi si devono intendere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir); ❖ redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir); ❖ compensi per l'attività libero professionale intramuraria (articolo 50, lettera e), Tuir); ❖ indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (articolo 50, lettera f), Tuir); ❖ indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all'articolo 50, lettera g), Tuir); ❖ rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (articolo 50, lettera h), Tuir); ❖ altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (articolo 50, lettera i), Tuir); ❖ - redditi delle imprese minori di cui all'articolo 66, Tuir.
<p>Articolo 1, commi 5-7</p>	<p>Modifiche alle addizionali regionali e provinciali</p> <p>Viene differito, con lo scopo di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale Irpef con i nuovi scaglioni, al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le Regioni devono pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.</p> <p>Analogamente, sempre entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale Irpef.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 trasmetteranno i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.</p>

Articolo 1, commi 8 e 9	<p>Esclusioni da Irap</p> <p><u>A decorrere dal 2022, non è dovuta l'Irap da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.</u></p> <p>A ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome, a decorrere dal 2022 viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro.</p>
Articolo 1, comma 12	<p>Differimento <i>sugar tax</i> e <i>plastic tax</i></p> <p>Viene differita al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della <i>plastic tax</i> e della <i>sugar tax</i>.</p>
Articolo 1, commi 15-17	<p>Oneri funzionamento servizio riscossione</p> <p>Viene integralmente sostituito l'articolo 17, D.Lgs. 112/1999 prevedendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, tra le altre cose, che sono riversate e acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare Mef, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso; - una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare sempre con decreto Mef; - una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'Ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata sempre con decreto Mef; - una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli Enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto Mef, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione. <p>Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione prevista dalle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione; b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
Articolo 1, comma 24	<p>Esenzione imposta di bollo su certificati digitali</p>

	Viene prorogata anche al 2022, per effetto delle modifiche all'articolo 62, comma 3, quinto periodo, D.Lgs. 82/2005 (il c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
Articolo 1, comma 25	Detassazione Irpef per coltivatori diretti e lap Viene prorogata anche al 2022, modificando l'articolo 1, comma 44, L. 232/2016, l'esenzione Irpef per i redditi dominicale e agrario dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e degli lap iscritti alla relativa previdenza agricola.
Articolo 1, commi 26-27	Piani individuali di risparmio (PIR) Modificando l'articolo 1, comma 101, primo periodo, L. 232/2016 e l'articolo 13-bis, comma 4, D.L. 124/2019, vengono incrementati i limiti di investimento nei PIR (piani di individuali di risparmio) nelle seguenti misure: - per quelli costituiti fino al 31 dicembre 2019, il limite annuale sale a 40.000 euro (prima erano 30.000 euro) e quello complessivo a 200.000 euro (prima era 150.000 euro); - per quelli costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati vengono esclusi i vincoli di cui all'articolo 1, comma 112, L. 232/2016, ai sensi del quale: 1. ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR "ordinario", e di un solo PIR costituito ex articolo 13-bis, comma 2-bis, D.L. 124/2019; 2. ciascun PIR non possa avere più di un titolare.
Articolo 1, comma 28, lettere a-e, g-l	Proroga superbonus Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del c.d. superbonus, intervenendo sull'articolo 119, D.L. 34/2020. <u>Proroga fruizione e rimodulazione detrazione</u> Sostituendo il comma 8-bis vengono introdotti nuovi termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale e vengono rimodulate le percentuali di detrazione per alcuni soggetti beneficiari. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, <u>la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con le seguenti percentuali di detrazione:</u> - 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023; - 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;

- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Tale proroga compete anche alle Onlus, Odv iscritte nei registri e alle Aps iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

La detrazione di 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, riferite a interventi effettuati dagli IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* (interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), viene prorogata la possibilità di fruire della detrazione in riferimento alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Per effetto del nuovo comma 8-*quater*, le proroghe dei termini si applicano anche:

- a tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013;

- agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), Tuir);

- agli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;

- agli interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

- agli interventi per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;

- agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione compete a condizione che gli interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli di cui al comma 8-*bis*.

Termini di fruizione

La detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali.

Impianti fotovoltaici

Sostituendo il comma 5 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti, in relazione all'anno di sostenimento della spesa. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali.

Colonnine ricarica veicoli elettrici

Sostituendo il primo periodo del comma 8 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali.

Visto di conformità

Viene esteso l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui la detrazione è utilizzata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

L'obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Congruità spese

Modificando il comma 13-*bis*, viene previsto che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento - oltre ai prezzi individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

I prezzi individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto Mise si applicano anche:

- per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16, D.L. 63/2013;
- per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

	<p>ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223, L. 160/2019 (c.d. bonus facciate);</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, Tuir.
Articolo 1, comma 29	<p>Trasformazione credito in sconto in fattura o cessione</p> <p><u>Viene prorogata fino al 2024 la facoltà di usufruire delle detrazioni, in alternativa, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile.</u></p> <p>Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche quelli di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera d), Tuir).</p> <p>Per effetto del nuovo comma 1-<i>ter</i> dell'articolo 121, D.L. 34/2020, è previsto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica; - sismabonus; - bonus facciate; - interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. <p>I tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-<i>bis</i>, D.L. 34/2020.</p> <p>Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi.</p> <p>Le disposizioni non si applicano, e dunque non vi è l'obbligo di rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come "<i>attività di edilizia libera</i>" ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 380/2001, del D.M. 2 marzo 2018 e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate.</p> <p>Infine, viene previsto che le disposizioni relative all'opzione per la cessione o per lo sconto si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119, D.L. 34/2020. Per i predetti interventi edilizi la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale è, quindi, estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.</p>
Articolo 1, comma 30	<p>Contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti</p> <p>Introducendo il nuovo articolo 122-<i>bis</i> al D.L. 34/2020, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non</p>

	<p>superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.</p> <p>I profili di rischio sono riferiti:</p> <p>a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;</p> <p>b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;</p> <p>c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.</p> <p>Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata.</p> <p>Se, invece, i rischi non risultano confermati o decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.</p>
<p>Articolo 1, commi 31-36</p>	<p>Controlli Agenzia delle Entrate</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e ss., D.P.R. 600/1973, e i poteri di accertamento e riscossione Iva con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superbonus, sconto in fattura e cessione del credito; - agevolazioni e contributi a fondo perduto erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. <p><u>L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.</u> Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.</p> <p>Le controversie relative all'atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario.</p>
<p>Articolo 1, comma 37</p>	<p>Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia</p> <p><u>Ecobonus</u></p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di fruire della detrazione fiscale in misura pari al 65% delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).</p>

	<p><u>Condizionatori</u></p> <p>Sempre al 31 dicembre 2024 è prorogata la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.</p> <p><u>Ristrutturazioni edilizia</u></p> <p>Al 31 dicembre 2024 è prorogata anche la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia in misura pari al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro.</p> <p><u>Bonus mobili</u></p> <p>Sempre al 2024 è prorogata la detrazione, per i contribuenti che fruiscono di quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p>La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.000 euro per l'anno 2022; - 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. <p>La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.</p>
Articolo 1, comma 39	<p><u>Modifiche al c.d. bonus facciate</u></p> <p>Viene prorogato al 2022 il c.d. bonus facciate di cui all'articolo 1, comma 219, L. 160/2019, <u>riducendo la detrazione al 60% rispetto alla precedente misura del 90%.</u></p>
Articolo 1, comma 44	<p><u>Proroga credito beni strumentali Transizione 4.0 Beni Allegato A</u></p> <p>Per effetto del nuovo comma 1057-<i>bis</i>, L. 178/2020, viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025; ovvero

- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e
- del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Resta inteso che per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 si applicano le regole originarie.

Beni Allegato B

Modificando il comma 1058, viene previsto che, per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati fino al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'Allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di *cloud computing*"), per la quota imputabile per competenza.

Per effetto del nuovo comma 1058-*bis*, per gli investimenti effettuati:

- fino al 31 dicembre 2024, ovvero
 - entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
- il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Infine, il nuovo comma 1058-*ter*, stabilisce che per investimenti effettuati:

- fino al 31 dicembre 2025, ovvero
 - entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
- il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto

	Allegato B mediante soluzioni di <i>cloud computing</i> , per la quota imputabile per competenza.
Articolo 1, commi 47-48	<p>Rifinanziamento Nuova Sabatini</p> <p>Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2, D.L. 69/2013, l'autorizzazione di spesa è integrata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; - 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; e - 60 milioni di euro per l'anno 2027. <p>Novellando il comma 4, viene reintrodotta la regola per cui il contributo è erogato in più quote determinate con D.M.</p> <p>In caso di finanziamento non superiore a 200.000 euro, il contributo può, tuttavia, essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.</p>
Articolo 1, commi 53-58	<p>Fondo di garanzia pmi</p> <p>Viene prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia pmi, previsto all'articolo 13, D.L. 23/2020.</p> <p>La proroga, tuttavia, opera con taluni ridimensionamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinaria del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito, <u>ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso;</u> - scende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, <u>all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro e, a decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia, si prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo.</u> <p>A partire dal 1° luglio 2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, non trova più applicazione la disciplina straordinaria del Fondo prevista dall'articolo 13, D.L. 23/2020.</p> <p>Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese di cui alla Parte IX, lettera A delle Disposizioni operative del Fondo, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.</p>
Articolo 1, comma 59	<p>Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese</p> <p>Viene prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19.</p> <p>Viene proroga sempre al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP Spa può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche</p>

	<p>e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.</p> <p>Sempre al 30 giugno 2022 è la proroga dell'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, c.d. <i>mid-cap</i>, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.</p>
Articolo 1, comma 87	<p>Pensione anticipata</p> <p>Viene modificata la disciplina per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'articolo 14, D.L. 4/2019, originariamente definita "<i>pensione quota 100</i>". In particolare, la misura viene estesa all'anno 2022 con requisiti rideterminati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva.</p> <p>La disposizione reca misure di necessario coordinamento, volte ad adeguare la disciplina vigente ai nuovi requisiti disciplinati per il 2022, in particolare in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti (articolo 14, comma 2, D.L. 4/2019), di divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (articolo 14, comma 3 D.L. 4/2019), di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti pubblici (articolo 14, comma 6, D.L. 4/2019), di conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola e Afam (articolo 14, comma 7, D.L. 4/2019), di Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 22, D.L. 4/2019) e di corresponsione del Tfs (articolo 23, D.L. 4/2019), al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.</p>
Articolo 1, comma 94	<p>Opzione donna</p> <p>La disposizione prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021, sempre con la penalizzazione economica.</p> <p>Si consideri, inoltre, che la norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel corso dell'anno 2021; - implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il 1° agosto 2022 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi 5 mesi dell'anno 2021.
Articolo 1, comma 119	<p>Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi</p> <p>Viene esteso l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 10, L. 178/2020, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 (c.d. <i>bonus under 36</i>), ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi</p>

	<p>aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa istituita dal Mise d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, L. 296/2006.</p> <p>Ferma restando la specifica deroga prevista in materia di età, si ritiene debbano essere rispettate le rimanenti condizioni previste dalla L. 178/2020.</p> <p>Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,5 milioni di euro per l'anno 2022; - 5 milioni di euro per l'anno 2023; - 5 milioni di euro per l'anno 2024; e - 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. <p>L'articolo 1, comma 852, L. 296/2006, ha previsto, infatti, l'istituzione, da parte del Mise, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica fra i 2 Ministeri, finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 270/1999, che versino in crisi economico-finanziaria (organico non inferiore a 200 dipendenti da almeno un anno).</p>
Articolo 1, comma 121	<p>Esonero contributivo 2022 in favore dei lavoratori dipendenti</p> <p>In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quelli di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Articolo 1, comma 126	<p>Proroga esonero dal pagamento delle quote di Tfr e del ticket licenziamento per società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria</p> <p>È prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all'articolo 43-bis, D.L. 109/2018, con cui è riconosciuto alle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria lo sgravio contributivo consistente nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria Inps) delle quote di accantonamento per il Tfr, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'Inps del contributo previsto dalla normativa vigente per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. <i>ticket</i> licenziamento).</p>
Articolo 1, comma 130	<p>Percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro</p>

	<p>A valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse riguardano i percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall'articolo 1, comma 110, lettera b), L. 205/2017.</p>
Articolo 1, comma 134	<p>Congedo di paternità</p> <p>Viene reso strutturale dal 2022 il congedo di paternità per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotto in via sperimentale dalla L. 92/2012 e poi prorogato dalla L. 208/2015 e dalla L. 232/2016 sino al 2021.</p> <p>Pertanto, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a 10 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa, a cui può aggiungersi un periodo ulteriore di 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.</p>
Articolo 1, comma 137	<p>Esonero contributi delle lavoratrici madri</p> <p>In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di 1 anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Articolo 1, comma 151	<p>Proroga agevolazione prima casa <i>under 36</i></p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'agevolazione riconosciuta agli <i>under 36</i> con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 64, D.L. 73/2021.</p> <p>Viene, inoltre prorogata, sempre al 31 dicembre 2022, l'agevolazione consistente nella misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.</p>
Articolo 1, comma 155	<p>Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani</p> <p>Per effetto della sostituzione del comma 1.ter dell'articolo 16, Tuir, ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi</p>

	competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.
Articolo 1, comma 214	<p>Modifiche alle disposizioni in materia di integrazioni salariali - Durc (D.Lgs. 148/2015)</p> <p>Il nuovo articolo 40-<i>bis</i>, D.Lgs. 148/2015, prevede che, dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, sia condizione per il rilascio del Durc.</p>
Articolo 1, comma 239	<p>Aumento durata indennità di maternità</p> <p>Alle lavoratrici di cui agli articoli 64 (iscritte alla Gestione separata), 66 (lavoratrici autonome e imprenditrici agricole) e 70 (libere professioniste), D.Lgs. 151/2001, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.</p>
Articolo 1, comma 248	<p>Apprendistato professionalizzante senza limiti di età</p> <p>Dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-<i>ter</i>, D.Lgs. 148/2015 (accordo di transizione occupazionale).</p>
Articolo 1, commi 480-485	<p>Rifinanziamento bonus tv e decoder</p> <p>Vengono stanziati per l'anno 2022 ulteriori 68 milioni di euro per supportare il c.d. bonus tv e decoder.</p> <p>A tal fine, si rendono applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il decreto Mise 5 luglio 2021, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2; - il decreto Mise 18 ottobre 2019, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di <i>decoder</i> e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione. <p>Viene, inoltre, introdotta una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l'acquisto di un <i>decoder</i> che abbiano un'età anagrafica superiore a 70 anni e usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.</p> <p>Tale attività dovrà essere realizzata nell'ambito del contratto di programma 2020-2024 tra il Mise e Poste italiane S.p.A.</p>

	Con decreto direttoriale Mise possono essere adottate delle indicazioni operative per assicurare la piena applicazione delle disposizioni.
Articolo 1, comma 506	<p>Aliquota Iva gas trimestre gennaio-marzo 2022</p> <p>In deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%.</p> <p>Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.</p>
Articolo 1, comma 520	<p>Proroga decontribuzione per i coltivatori diretti e lap <i>under</i> 40</p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola e fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli lap, con età inferiore a 40 anni.</p>
Articolo 1, commi 622-624	<p>Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali</p> <p>Vengono inseriti dei nuovi commi nell'articolo 110, D.L. 104/2020, che, per espressa previsione di legge, derogando a quanto previsto dall'articolo 3, L. 212/2000, hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.</p> <p>In particolare, ai sensi del nuovo comma 8-ter, viene previsto che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, Tuir, sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo</p>

	<p>periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.</p> <p>In deroga a quanto sopra, il comma 8-<i>quater</i>, ammette la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-<i>ter</i>, Tuir, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 110, D.L. 104/2020, da effettuare in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.</p> <p>Per i soggetti che, al 1° gennaio 2022, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110, D.L. 104/2020, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, D.L. 104/2020. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
Articolo 1, comma 653	<p>Inapplicabilità verifica dell'adempimento degli obblighi di versamento</p> <p>Viene previsto che non si applica l'obbligo di cui all'articolo 48-<i>bis</i>, D.P.R. 602/1973, di verifica preventiva da parte delle P.A., per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, alle disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.</p>
Articolo 1, comma 683	<p>Proroga entrata in vigore disposizioni del D.L. 146/2021 di modifica della disciplina dell'Iva</p> <p>Viene rinviata di 2 anni, al 1° gennaio 2024, l'entrata in vigore delle norme Iva per gli enti associativi, dettate dall'articolo 5, D.L. 146/2021. A tal fine, è stato stabilito che alcune operazioni, fino a oggi escluse dall'ambito Iva, debbano rientrarvi, seppure, nella maggior parte dei casi, soggette al regime di esenzione.</p>
Articolo 1, commi 706-707	<p>Proroga esonero canone unico e semplificazioni pubblici esercizi</p> <p>Viene prorogato al 31 marzo 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati;

	<ul style="list-style-type: none"> - le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; - le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. <p>Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022.</p>
Articolo 1, comma 711	<p>Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali</p> <p>Intervenendo sull'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2021, per i soli soggetti che nell'esercizio non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.</p>
Articolo 1, comma 713	<p>Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile</p> <p>Viene prorogata al 2023 la possibilità di avvalersi del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1087, L. 178/2020, n. 178. Si ricorda che il credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. A tal fine, per il 2023 vengono stanziati 1,5 milioni di euro.</p>
Articolo 1, comma 812	<p>Credito di imposta impianti fotovoltaici</p> <p>Ai fini Irpef, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis, D.L. 91/2014.</p> <p>Con decreto Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il recupero in caso di illegittimo utilizzo.</p>

<p>Articolo 1, comma 913</p>	<p>Estensione termine cartelle di pagamento</p> <p>Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 180 giorni.</p>
<p>Articolo 1, commi 927-944</p>	<p>Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista</p> <p>Viene introdotta la disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'articolo 2, D.P.R. 1124/1965.</p> <p>Per libero professionista si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali.</p> <p>La sospensione si applica a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.</p> <p>In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della P.A. per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento.</p> <p>I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.</p> <p>Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.</p> <p>La sospensione si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.</p> <p>Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della P.A.</p>

	<p>La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso.</p> <p>Le disposizioni si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a 3, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.</p> <p>Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale.</p> <p>Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.</p> <p>Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
